STATUTI PER LA SOCIETÀ ANONIMA DEL GRAND'HÔTEL DI FIRENZE

Società del Grand'Hôtel di Firenze





STATUTI

PER LA SOCIETÀ ANONIMA

DEL

GRAND'HÔTEL

DI FIRENZE.



SIENA,
STAB. TIP. DI A. MUCCI
1868

VITTORIO EMANUELE II.

PER LA GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visti gli atti relativi alla legale costituzione della Società Anonima: Il Grand' Hôtel di Firenze;

Visti il titolo VII. libro I. del Codice di Commercio ed il Regio Decreto del 30 Dicembre 1865 N. 2727.

Sentito il Consiglio di Stato.

Sulla proposta del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

L' Associazione anonima col titolo di Grand' Hôtel di Firenze, costituita in detta città per atto notarile 19 Novembre 1867, rogato P. Niccoli, al N.° 243 di repertorio, è autorizzata, e sono approvati i suoi Statuti annessi all' atto pubblico delli 8 Maggio 1866, rogato V. Guerri in Firenze N.° 137 del repertorio, collo modificazioni infraprescritte e sotto l'osservanza di questo Decreto.

ART. II.

Le modificazioni da introdursi nello Statuto anzidetto sono le seguenti:

A. Nell' art. 2.° dopo le parole « ad uso » si inseriranno queste « di abitazioni private o di locanda » ec. ec.

B. In fine dell' art. 5 si aggiungerà:

» Sarà in potere della Società di aumentare » il capitale sociale dietro deliberazione dell' As- » semblea generale che dovrà avere la maggio- » ranza di 4/5 del capitale sociale ed essere sotto- » posta all' approvazione governativa ».

C. Il 1.° paragrafo dell' art. 9 sarà modificato in questa guisa:

» I Signori Breda, Servadio, Levi e Martinez, » fondatori della presente società, si dividono tra » essi 3600 azioni nel modo seguente:

» Cav. Giacomo Servadio Deputato N.° 1400
» Ing. V. S. Breda id. » 900
» Ing. E. Martinez . . . » 900
» Bar. C. A. A. Levi . . . » 400

» si obbligano » ecc. come nel testo.

D. All'art. 13.° verrà sostituito il seguente:

» Durante la costruzione, a cominciare dal » giorno nel quale sarà stato versato lo intiero » capitale sociale, verrà corrisposto agli azionisti » l' annuo interesse del 6 per % che verrà pre- » levato sul capitale a norma dell' art 141 del » Codice di Commercio.

E. Nell'art. 17 alle parole « ottanta azioni, i supplenti quaranta » si surrogheranno queste: « cento azioni, i supplenti cinquanta. »

F. Al 2.° paragrafo dell' art.° 18 si aggiungerà: « ed i membri supplenti saranno rinnovati uno per anno colle stesse norme ».

G. Nell' art. 21 al 1.° paragrafo invece di » ogni mese » si dirà » ogni tre mesi ».

H. All'art.° 26 sarà aggiunta la condizione » ben inteso sotto la sua propria responsabilità. »

I. Nell' art.° 27 in fine del 2° comma sarà inoltre detto « salva la approvazione dell' Assemblea Generale. »

Al terzo periodo dello stesso art.° 27. le parole « prendere le opportune disposizioni » saranno sostituite da queste:

» il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare
» l' Assemblea Generale, la quale dovrà delibe-
» rare su quanto proporrà il Consiglio; e tale
» deliberazione non sarà valida se non vi avrà
» annuito una maggioranza che rappresenti i $^4/_5$
» del Capitale sociale. »

Al 6.° capoverso dello stesso art. 27 che comincia colle parole « Il prestito » e termina con quelle « dall' Assemblea Generale » si aggiungeranno queste altre « e dal Governo. »

L. Il terzo capoverso dell' art. 28 sarà così riformato:

« Firma i mandati di Entrata e Uscita per
» la cassa della Società; tali mandati dovranno
» pure essere firmati da uno dei consiglieri. Il
» Direttore è responsabile verso l' amministra-
» zione sociale dello adempimento di questa ul-
» tima formalità ».

Un nuovo 6.° paragrafo dirà in detto art. 28:

» Le retribuzioni dovute al Direttore saranno

» stabilite dal Consiglio d'amministrazione e ap-
» provate dalla Assemblea generale dopo un anno
» che sarà abitata la fabbrica, e ciò in relazione
» delle sue attribuzioni ».

M. L' art. 30. dopo le parole « dichiarati tali » sarà riformato in questi termini: « Da » quattro su i sette consiglieri; basterà che una » tale pubblicazione preceda di dieci giorni quel- » lo fissato per l' adunanza. »

N. Nell'ultimo paragrafo dell'art. 31 dove si riscontra la parola « dieci » verrà sostituita quella « cinque » e dove l'altra « venti » questa « dieci ».

O. All' art. 34 s' inserirà fra' due attuali paragrafi, quest' altro: « Nei casi previsti dal- « l' art. 148 del Codice di Commercio, l' Assem- » blea generale può nominare volta per volta » nel suo seno il Presidente ».

P. Il terzo e penultimo capoverso dell'art. 35. è abolito.

Q. L' ultimo capoverso dell' art. 37. terminerà colla clausola: « limitatamente agli affari » indetti nell' ordine del giorno della prima con- » vocazione. »

Art. III.

La Società predetta è sottoposta alla vigilanza governativa e contribuirà nelle spese analoghe per annue lire trecento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo di Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d' Italia,

mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Firenze addì 20 Febbrajo 1868.

firmato . VITTORIO EMANUELE
contro-firmato Broglio

Per copia conforme ad uso amministrativo
per il Censore centrale
f.° G. Del Castillo

Per copia conforme come sopra
L'Ispettore
f.° Giovanni Miron

(L. S.)

STATUTI

TITOLO PRIMO.

Nome e Sede della Società.

Art. 1.° È instituita una Società Anonima che avrà per titolo Società del Grand' Hôtel di Firenze.

Art. 2.° Scopo della Società si è quello di costruire in Firenze un grande stabilimento ad uso di abitazioni private o di Locanda secondo i più moderni sistemi, e tale da sodisfare a qualunque esigenza, per quindi affittarlo sia smobigliato, sia ammobigliato, ovvero alienarlo anche prima che sia compiuto, secondo che sarà creduto più utile nell' interesse Sociale.

Art. 3.° Questa Società avrà vita dal giorno in cui il Governo approverà i presenti Statuti e la sua durata sarà di anni Dieci. — Però l' Assemblea generale a ciò convocata nell' ultimo anno potrà prorogare questo termine per un' altro quinquennio, ed ulteriormente, e nel modo stesso di quinquennio in quinquennio fino alla durata totale di anni Trenta, oltre il qual termine non potrà continuare senza l' approvazione Sovrana.

Art. 4.° La Sede della Società è in Firenze; presso questa Sede s' intende stabilito il domicilio elettivo di ogni Azionista per tutti gli effetti e dipendenze della Società.

TITOLO SECONDO.

Del Capitale del fondo Sociale, e delle Azioni.

Art. 5.° Il Capitale Sociale sarà di un Milione di lire Italiane diviso in 4000 Azioni da lire 250 ciascheduna.

Sarà in potere della Società di aumentare il capitale sociale dietro deliberazione dell'Assemblea Generale che dovrà avere la maggioranza di ⅔ del capitale sociale ed essere sottoposta alla approvazione governativa.

Art. 6.° Il pagamento delle Azioni si eseguirà nel seguente modo: lire 50 all' atto della sottoscrizione, lire 50 entro un mese dalla costituzione della Società, e le rimanenti lire 150 in tante rate di lire 25 per cadauna di mano in mano che per l' avanzamento dei lavori ne emergerà il bisogno.

Tali versamenti verranno chiamati dal Consiglio di Amministrazione per mezzo di avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale, quindici giorni prima del giorno fissato per il versamento.

Art. 7. I Signori Cav. Giacomo Servadio ed Ingegnere Emilio Martinez cedono e trasferiscono alla Società stessa con ispeciale pubblico istrumento il grandioso stabile in corso di costruzione, situato nel fondo del Lung' Arno Nuovo presso la Barriera, segnato di numero stradale 36, già di proprietà del Sig. Angiolo Gatti, e dai sopradetti Signori acquistato col contratto del 22 giugno 1865, rogato dal Notaro Fabio del fu Costantino Buoni, e registrato in Firenze il dì 22 giugno 1865. Reg. 14 F. 70 N.° 1899 con lire 5720 da Maffei.

Art. 8. Una tale cessione del sopra detto stabile s'intende fatta nello stato in cui esso si trovava all'epoca dell'acquisto dal Cav. Angelo Gatti, con tutti i vantaggi ed oneri al medesimo inerenti, per il prezzo di lire it. 200 mila,

e a tutte spese della Società. Le spese sostenute pei lavori costruiti dopo l'acquisto dal Cav. Gatti che vengono pur ceduti alla Società, verranno rimborsate separatamente ed all'atto del primo pagamento del prezzo.

Il prezzo di lire 200 mila verrà pagato ai Signori cedenti per lire 143,000 col 71, 50 per cento dell'ammontare del primo versamento delle azioni, per lire 7,000 alla Comunità di Firenze nel 23 maggio 1866 per espressa delegazione di essi Signori cedenti, e per lire 50,000 al Cav. Angelo Gatti nel 27 maggio 1867 puro per delegazione dei suddetti Signori, semprechè a quell'epoca sieno, rispetto a questi ultimi, avverate le condizioni convenute col pubblico istrumento 23 gennaio 1866, rogato Niccoli, registrato in Firenze nel dieci Febbraio 1866 Reg. 17, fog. 45 N.° 503 con lire 66. 35 da Maffei, corrispondendo frattanto sì alla Comunità di Firenze come al Cav. Gatti l'interesse all'annua ragione del 5 p. %.

Art. 9. I Signori Breda, Servadio, Levi e Martinez fondatori della presente Società, si dividono fra di essi 3600 azioni nel modo seguente:

Cav. Giacomo Servadio Deputato al Parlamento Nazionale.	N.° 1400
Ing. Vincenzo Stefano Breda	» 900
Ing. Emilio Martinez.	» 900
Bar. A. Adolfo Cav. Levi	» 400

Si obbligano però detti Signori ad aprire una sottoscrizione a Firenze per chi volesse prendere di tali Azioni pagando i due primi versamenti ed a cederne alla pari fino a 2000 se di tante ne sarà stata fatta richiesta, o più, se più essendone stato sottoscritte, a loro parrà e piacerà di cedere, ritenuto che nel caso di domanda superiore alle 2000 Azioni si farà una riduzione proporzionale fra i vari sottoscrittori.

Art. 10. Le Cartelle rappresentative delle Azioni

saranno staccate da un Libro a Matrice, saranno firmate dal Presidente e da altri due membri del Consiglio di Amministrazione. — Esse saranno formate in modo da poter ricevere annotazioni dei versamenti fatti alle rispettive loro scadenze.

Art. 11. Le Azioni saranno al *Portatore*, ma potranno a richiesta del possessore venir ridotte a *nominative*, nel qual caso la loro successiva trasmissione e cessione verrà fatta per mezzo di annotazione da prendersi sui Registri della Società.

Art. 12. Ogni Azione è indivisibile, talchè per quanti ne sieno i comproprietarj non saranno dalla Società riguardati che come una sola persona.

Art. 13. Durante la costruzione, a cominciare dal giorno nel quale sarà stato versato lo intiero capitale sociale, verrà corrisposto agli azionisti l'annuo interesse del 6 %, che verrà prelevato sul capitale a norma dell'Art. 141 del Codice di Commercio.

Art. 14. Oltre all'interesse annuo di cui fu sopra parlato, ogni azione ha diritto a una quota proporzionata degli utili che potessero verificarsi come pure ad una quota proporzionale di tutto l'attivo sociale quale resulterà dalla finale liquidazione della Società.

Art. 15. Mancando un socio di pagare nel debito tempo qualunque dei versamenti, sarà in facoltà del Consiglio d'Amministrazione di far vendere il certificato interinale o l'azione, sia essa *nominativa* o al *portatore*, a rischio e pericolo dell'azionista, per mezzo di un agente di cambio, senza altra formalità a termini dell'Art. 153, del vigente Codice di Commercio.

TITOLO TERZO.

Del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16. La Società è rappresentata e governata da un Consiglio di Amministrazione, i cui poteri dentro i limiti dello Statuto si estendono generalmente a tutto ciò che non è specialmente riservato all'Assemblea Generale degli Azionisti.

Art. 17. Il Consiglio d'Amministrazione si compone di cinque membri ordinari e due supplenti. — Gli Amministratori ordinari debbono por cauzione depositare nella cassa della Società cento azioni: i supplenti cinquanta.

Art. 18. La durata dei sopra detti Uffici in conformità dell' Art. 138 del vigente Codice di Commercio è stabilita di due anni.

Se non che quanto agli Amministratori ordinari la loro nomina dovrà rinnovarsi non di tutti cinque ad un tratto, ma di *tre* nel primo anno dopo la costituzione della Società, di *due* nel secondo, e così di seguito ogni anno alternativamente, un anno di *tre* ed uno di *due* ed i membri supplenti saranno rinnovati uno per anno collo stesse norme.

Per il primo Consiglio qualunque sia l' epoca in cui venga composto, il suddetto turno di annuale rinnovazione comincerà nel 1867, e pei membri che in allora lo comporranno sarà determinato dalla sorte. Pegli altri che verranno d' allora in poi nominati, il turno sarà determinato dall' ordine delle nomine.

Art. 19. Tanto gli Amministratori ordinari quanto i supplenti potranno sempre essere rieletti.

Art. 20. L' elezione a tutti i suddetti uffici spetta agli azionisti riuniti in Assemblea generale.

Art. 21. Il Consiglio d'Amministrazione si aduna ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente quante volte gli affari sociali lo richiedono.

Per ogni adunanza a cui intervengano ed assistano i membri ordinari ed i supplenti ricevono una medaglia di presenza ciascuno del valore di lire 20, valore che può venire dall'adunanza generale aumentato o diminuito.

L'Assemblea generale stabilirà in seguito il compenso da retribuirsi agli Amministratori in correspettivo della loro opera.

Art. 22. Per la validità delle adunanze e deliberazioni del Consiglio si richiede che vi intervengano almeno tre dei suoi membri ordinari o supplenti.

I membri ordinari assenti o impediti possono deputare a rappresentarli e votare per loro alcuno dei membri ordinari e supplenti; non potrà però accumularsi più di una rappresentanza in Consiglio nella medesima persona. — Fuori del caso di rappresentanza di un membro assente o impedito, i supplenti non sono chiamati alle adunanze del Consiglio, se non per completare il numero necessario alla validità delle deliberazioni, e nell'uno e nell'altro caso hanno sempre voto deliberativo.

Art. 23. Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno annualmente un Presidente e un Segretario. Ove però si verifichi il caso che in una adunanza essi non possano per qualunque causa intervenire, il consiglio elegge alcuno dei membri presenti a farne le veci.

Art. 24. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità il voto del Presidente o di chi ne fa le veci ha la prevalenza.

Art. 25. Il Consiglio nomina nel suo seno un Direttore il cui ufficio è incompatibile con quello di Presidente, e con quello di Segretario. Egli dura in carica due anni e può essere rieletto.

Art. 26. Nel caso e pel tempo di assenza o di altro impedimento del Direttore, egli potrà con approvazione del Consiglio sostituire altra persona di sua fiducia ben inteso sotto la sua propria responsabilità.

Art. 27. Dal Consiglio di amministrazione dipende tutto ciò che ha riguardo al conseguimento dello scopo sociale.

In conseguenza esso sceglie l'Architetto o Architetti che debbono dirigere la costruzione dell'edificio sociale, ne approva i piani, i disegni, non che tutti i contratti che possono essere necessarj per portare a compimento l'intrapresa, salva la approvazione dell'assemblea generale.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione il nominare, sospendere e revocare gl'impiegati non chè lo stabilirne le attribuzioni a gli stipendj.

Spetta del pari al Consiglio il decidere se possa essere maggiormente utile nell'interesse sociale di fornire il nuovo Albergo anche dei mobili occorrenti per affittarlo quindi ammobiliato, ed in tal caso il Consiglio di amministrazione dovrà convocare l'assemblea generale, la quale dovrà deliberare su quanto proporrà il Consiglio; a tale deliberazione non sarà valida se non vi avrà annuito una maggioranza che rappresenti i $\frac{3}{4}$ del capitale sociale.

Quando sia stato dal Consiglio deciso di ammobiliare lo stabile, sarà in sua facoltà, ova se ne manifesti il bisogno, di concludere un prestito ipotecario per condurre a termine l'intrapresa, sia contraendolo direttamente con qualche Capitalista, sia emettendo un congruo numero di Azioni o di obbligazioni garantite.

Il prestito, sia che venga contratto con capitalisti, ossia che venga rappresentato da azioni o da obbligazioni garantite, dovrà essere approvato previamente dall'Assemblea Generale e dal Governo.

Posto che sia l'edificio sociale in grado di essere

affittato spetta al Consiglio trattarne l' affitto, il quale però non potrà riguardarsi come definitivamente conchiuso, se non quando abbia ricevuto l'approvazione dell'adunanza generale.

È di spettanza del Consiglio il deliberare sulle Liti da muoversi o sostenersi e il soprantendere alla formazione degli annui bilanci, che esamina e corregge prima che siano sottoposti alla revisione dei Sindaci e all'approvazione degli Azionisti.

Art. 28. Al Direttore è commessa l'esecuzione delle Deliberazioni consigliari, e l'incombenza di tutte le cure e di tutti gli atti di ordinaria Amministrazione, e di tutto ciò che ha di giornaliero e continuo l'Azienda Sociale.

Spetta al Direttore la rappresentanza della Società nella trattazione, conclusione e celebrazione dei contratti approvati dal Consiglio d' Amministrazione, e sta per essa in giudizio in qualunque lite attiva e passiva. — Firma i Mandati di entrata ed uscita per la Cassa della Società; tali mandati dovranno pure essere firmati da uno dei Consiglieri. Il Direttore è responsabile verso l' amministrazione sociale dello adempimento di questa ultima formalità. Sorveglia il buono e regolare andamento dei lavori e l'operato degli Impiegati della Società.

Vigila e procura la regolare tenuta dei libri Sociali, ed informa il Consiglio dello Stato e andamento degli affari, e ne provoca le deliberazioni occorrenti.

Le retribuzioni dovute al Direttore saranno stabilite dal Consiglio d'Amministrazione e approvate dall'Assemblea Generale dopo un anno che sarà abitata la fabbrica, e ciò in relazione delle sue attribuzioni.

TITOLO IV.

Dell'Assemblea Generale.

Art. 29. Gli Azionisti si adunano per la prima volta in assemblea generale per discutere ed approvare il presente Statuto a senso dell'Articolo 136 del vigente Codice di commercio — Essi si adunneranno poi in assemblea generale ordinariamente ogni anno nel mese di Giugno; straordinariamente quante volte il Consiglio lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta in scritto con designazione dell'oggetto dell'adunanza stessa da tanti Azionisti quanti posseggano almeno ottocento Azioni.

La seconda Adunanza generale verrà convocata un mese dopo l'approvazione della Società.

Art. 30. La deliberazione del Consiglio colla quale viene convocata l'Adunanza generale dovrà essere pubblicata nel giornale officiale venti giorni avanti quello fissato per la convocazione. — Nei casi di urgenza dichiarati tali da quattro sui sette Consiglieri basterà che une tale pubblicazione preceda di dieci giorni quello fissato per l'Adunanza.

Art. 31. Potranno intervenire a render voto nell'Adunanza tutti quelli Azionisti che posseggano dieci Azioni — Chi ne possiede un numero maggiore avrà diritto a dare più voti in ragione di un voto per ogni dieci Azioni.

Però qualunque sia il numero delle azioni possedute, nessuno potrà rendere più di dieci voti.

Come Mandatario di altro Azionista, un Azionista potrà giungere ad avere altri cinque voti; ma in nessun caso potrà averne più di dieci sommoti i proprî a quelli del mandante.

Art. 32.° Onde poter intervenire alle adunanze, i Soci dovranno depositare le loro Azioni nel luogo che

verrà designato dal Consiglio tre giorni avanti a quello stabilito per l' Adunanza, ritirando un Certificato di deposito che servirà loro tanto per avere accesso all'Adunanza quanto per ritirare le loro Azioni, dopo che questa sia terminata.

Art. 33.° Per la validità delle Adunanze sarà necessario che vi intervengano almeno Venti Soci, i quali cumulativamente posseggano non meno di Mille Azioni.

Ove però si tratti di formare e portare deroghe allo Statuto Sociale, o di vendita dello stabile, sarà necessaria la presenza almeno di trenta Soci, che rappresentino tante Azioni quante oltrepassino la metà del Capitale Sociale.

Nei casi ordinarj, l' Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti, e la semplice pluralità dei votanti basta a rendere efficaci ed obbligatorie le sue deliberazioni anche pei non intervenuti, e pei dissezienti.

Nel caso però di riforme o deroghe agli Statuti Sociali, sarà necessario alla validità delle deliberazioni il concorso dei due terzi dei voti degli Azionisti presenti e la successiva sanzione governativa.

Art. 34.° Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o chi in sua mancanza ne fa le voci per deliberazione del Consiglio stesso presiederà le Adunanze generali.

Nei casi previsti dall' art. 148 del Codice di Commercio, l'Assemblea generale può nominare volta per volta nel suo seno il Presidente.

Il Segretario del Consiglio ne redigerà i processi verbali.

Art. 35.° Nelle Adunanze ordinarie annuali verrà letto da prima il Verbale della Adunanza precedente per sottoporlo all' approvazione degli Azionisti, indi il rapporto delle operazioni fatte e la esposizione dello Stato degli affari sociali.

Vi si discuterà, e delibererà l' approvazione del

Bilancio dietro lettura del rapporto dei Sindaci, dei quali si stabilirà volta per volta la retribuzione.

Si procederà alla nomina dei Sindaci per rivedere il Bilancio dell' annata in corso, in numero di due che sono sempre rieleggibili.

Nella prima Adunanza sarà nominato il Consiglio d' amministrazione.

Art. 36.° Nell' avviso di convocazione dell' Assemblee si ordinarie che straordinarie si pubblicherà la nota delle materie da sottoporsi a deliberazione.

Art. 37.° Quando nell' adunanza non intervenga il numero richiesto dai presenti Statuti, essa potrà venire riconvocata per un' altro giorno a distanza non minore di quella stabilita per le convocazioni di urgenza.

Le adunanze così riconvocate saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, e la quantità del Capitale rappresentato, limitatamente agli affari inditti nell' ordine del giorno della prima convocazione.

TITOLO QUINTO.

Del Bilancio, della sua formazione e Revisione.

Art. 38.° Al 31 Decembre si chiude l' annata Amministrativa, e dentro tre mesi dalla sua chiusura deve essere regolarmente compilato il Bilancio, esaminato dal Consiglio, e passato alla revisione dei Sindaci.

Art. 39. Entro due mesi i Sindaci dovranno averlo esaminato e fatto il relativo rapporto che dovrà essere rimesso al Consiglio d' Amministrazione.

Art. 40. Per l' adempimento del proprio ufficio, i Sindaci avranno diritto di istituire qualunque esame e riscontro dei libri di scrittura della Società, e dei

documenti di corredo, e di chiedere tutte le informazioni che loro possano sembrare necessarie.

TITOLO SESTO.

Della Cassa e della Liquidazione della Società.

Art. 41. La cassa della Società sarà stabilita presso una Banca che sarà fissata dalla prima assemblea generale, e secondo le convenzioni che saranno stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 42. Nel caso in cui la Società venga posta in liquidazione, sia per la decorrenza del termine stabilito della sua durata, sia per deliberazione presa dall'adunanza generale, verranno nominati nell'adunanza stessa tre soci liquidatori.

Art. 43. I soci liquidatori dovranno avere terminata la loro operazione entro il termine di mesi sei dal giorno della loro nomina.

TITOLO SETTIMO.

Disposizioni Transitorie.

Art. 44. Sino a che la presente costituzione di Società anonima non abbia ottenuto l' approvazione del governo, è data e conferita ai Sigg. Cav. Giacomo Servadio Deputato al Parlamento Nazionale, Barone Cav. Angelo Adolfo Levi, Ingegnere Vincenzo Stefano Breda ed Ingegnere Emilio Martinez, tutta la pienezza dei poteri competenti tanto al Consiglio d' Amministrazione quanto all' assemblea degli Azionisti per qualunque affare e negozio compreso nell' impresa sociale. Nell' adempimento delle incombenze di cui al presente articolo Essi Signo-

ri procederanno possibilmonte d' accordo, ed ogni caso di disaccordo prevalerà il partito nel quale voteranno tre dei suddotti Signori.

E quindi ai medesimi commessa la cura di sollecitare dal Governo l' approvazione del presente Statuto ai termini delle Leggi vigenti, ed è pur data libera facoltà ed autorità di consentire le modificazioni e correzioni degli Statuti stessi che potessero per avventura dal Governo richiedersi.

Art. 45. Sarà cura dei predetti delegati di convocare entro un mese dal Reale Decreto di approvazione della Società la Adunanza generale.

Angelo Adolfo Levi
G. Servadio
Ing. Martinez
Vincenzo Breda

Gli Illmi Signori Cav. Comm. Giacomo Servadio, Ing. Emilio Martinez, Ing. Vincenzo Stefano Breda, e Baron Cav. Angelo Levi hanno sottoscritto di loro proprio pugno e carattere i presenti Statuti alla presenza di me Notaro sottoscritto questo di otto del mese di Maggio 1866. Ser Vincenzo del fu Antonio Gnerri Notaro fir. resid. a Firenze.



